

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

Sub delega alle Provincie della delega alle Regioni in materia di attività istruttorie relative alla tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di merci.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Sub delega alle Provincie della delga alle Regioni in materia di attività istruttorie relative alla tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di merci".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 96, comma 2°, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

Le funzioni amministrative delegate concernono le attività istruttorie relative alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di merci in conto terzi, secondo la disciplina dettata dalla legge 6 giugno 1974 n. 298 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 3/1/1976 n. 32.

Art. 2

Le funzioni amministrative di cui all'articolo precedente sono sub-delegate alle Provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza.

I Comitati provinciali preposti, a norma della legge 6/6/78 n. 298, alla tenuta dell'Albo degli Autotrasportatori di merci in conto terzi si avvalgono dell'attività istruttoria svolta dalle Provincie.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 3

Nell'esercizio delle funzioni amministrative oggetto di sub-delega, le Province sono tenute ad osservare le direttive che saranno emanate dai competenti organi dello Stato direttamente o per tramite della Regione Puglia.

Le Province trasmettono annualmente una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate e sul costo dei relativi servizi alla Giunta regionale che sovraintende all'esercizio delle attività istruttorie sub-delegate con la presente legge.

Art. 4

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con appositi stanziamenti che verranno determinati annualmente con riferimento all'art. 131 del DPR 24/7/77 n. 616.

Per l'anno 1979 si provvede mediante istituzione nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dello stesso 1979, dei seguenti appositi capitoli:

PARTE I° - ENTRATA

Categoria 4° - Funzioni delegate

- Assegnazione di fondi dallo Stato per esercizio delega in materia di attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori - art. 96 e 131 del DPR 616/77	<u>STANZIAMENTO COMP.</u>	<u>STANZIAM. CASSA</u>
	p.m.	p.m.

PARTE II^ - SPESA

Rubrica 5° - Trasporti

- Fondi da destinare alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative rivenienti dalla sub-delega dell'attività istruttoria ecc. ecc.	<u>STANZIAMENTO COMP.</u>	<u>STANZIAM. CASSA</u>
	p.m.	p.m.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 e successivi, le variazioni occorrenti in seguito alle assegnazioni dello Stato ex art. 131 del DPR 24/7/77 n. 616, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 45 della legge regionale n. 17 del 30/5/77.

La ripartizione degli stanziamenti tra le Province interessate sarà determinato con atto amministrativo della Giunta regionale sentita la Sezione regionale della Unione delle Province italiane, nonché la competente Commissione consiliare.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 21 marzo 1979, ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone